

# **Il pareggio di bilancio**

Le novità per l'anno 2017

**17 febbraio 2017**

**Matteo Barbero**



## Un breve flashback

A partire dal 2015, il quadro della programmazione finanziaria degli enti locali è mutato profondamente.

Da un lato, è entrato progressivamente in vigore il nuovo sistema contabile previsto dal D. Lgs. 118/2011, imperniato sul carattere triennale del bilancio e sul concetto di esigibilità delle entrate e delle spese.

Dall'altro lato, dopo quasi venti anni dalla sua introduzione, è stato superato il Patto di stabilità interno, da circa un decennio basato sulla regola della c.d. competenza finanziaria mista. Al suo posto, si applica un nuovo meccanismo basato sull'obbligo di conseguire il pareggio di bilancio in termini di competenza.



## Un breve flashback

La nuova disciplina è stata anticipata dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015), mentre dal 2017 si applicherà pienamente la legge 243/2012 attuativa degli artt. 81 e 119 Cost..

Quest'ultima è stata recentemente modificata dalla legge n. 164/2016, che ne rivisto in modo rilevante i contenuti.

Proprio la relazione fra questi due provvedimenti (legge 208/2015 e legge 243/2012) è stato uno dei nodi più critici, posto che, come noto, la legge 243/2012 è una legge rinforzata, come tale non modificabile da una legge ordinaria come la stabilità.



## Un breve flashback

La novella introdotta dalla legge 164/2016 ha tentato di rendere i due provvedimenti coerenti, ma ha lasciato alcuni rilevanti punti interrogativi, riguardanti, in particolare, il fondo pluriennale vincolato, il fondo crediti di dubbia esigibilità e le regole di finanziamento degli investimenti mediante ricorso al debito o all'applicazione dell'avanzo di amministrazione.

La L. 232/2016 ha quasi completato il mosaico, dettando la disciplina per il prossimo triennio.



## L. 243/2012 vecchio testo

In base al testo originario dell'art. 9, ciascun ente avrebbe dovuto conseguire un saldo non negativo:

- a) tra le entrate finali e le spese finali;
- b) tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.

Il vincolo si poneva sia in fase preventiva che di rendiconto, sia in termini di competenza di cassa, per un totale di otto obiettivi!

Non era prevista l'esclusione né del fondo pluriennale vincolato né del fondo crediti di dubbia esigibilità.



## L. 243/2012 nuovo testo

Il novellato art. 9, comma 1, si allinea alla IL. 208/2015, prevedendo come unico obiettivo il saldo finale in termini di competenza.

Sono stati, quindi, cancellati i riferimenti al saldo finale di cassa ed al saldo corrente (di competenza e di cassa).

In secondo luogo, è stato inserito un nuovo comma 1-bis, che individua le entrate e le spese rilevanti, anche in tal caso allineandosi a quanto previsto dalla L. 208/2015. Inoltre, è stata disciplinata la rilevanza del fondo pluriennale vincolato, che entra nel saldo stabilmente a partire dal 2020, anche se limitatamente alla quota finanziata da entrate finali, mentre per il prossimo triennio esso sarà incluso entro i limiti definiti dalla legge statale di bilancio. Non viene menzionato, invece, il fondo crediti di dubbia esigibilità.



# L. 243/2012

## SALDO FINALE COMPETENZA

TIT.	ACCERTAMENTI
I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
II	Trasferimenti correnti
III	Entrate extratributarie
IV	Entrate in conto capitale
V	Entrate da riduzione di attività finanziarie

TIT.	IMPEGNI
I	Spese correnti
II	Spese in conto capitale
III	Spese per incremento di attività finanziarie



# L. 243/2012

## SALDO FINALE CASSA

TIT.	RISCOSSIONI
I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
II	Trasferimenti correnti
III	Entrate extratributarie
IV	Entrate in conto capitale
V	Entrate da riduzione di attività finanziarie

TIT.	PAGAMENTI
I	Spese correnti
II	Spese in conto capitale
III	Spese per incremento di attività finanziarie



# L. 243/2012

## SALDO CORRENTE

TIT.	ACCERTAMENTI/RISCOSSIONI
I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
II	Trasferimenti correnti
III	Entrate extratributarie

TIT.	IMPEGNI/PAGAMENTI
I	Spese correnti
IV	Rimborso prestiti

# *fi* L'obiettivo

TIT.	ACCERTAMENTI
I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
II	Trasferimenti correnti
III	Entrate extratributarie
IV	Entrate in conto capitale
V	Entrate da riduzione di attività finanziarie

TIT.	IMPEGNI
I	Spese correnti
II	Spese in conto capitale
III	Spese per incremento di attività finanziarie

Conta solo la competenza “pura” e non la “competenza mista” su cui si basava il Patto, quindi nessun vincolo di cassa sul conto capitale,

Il saldo deve essere pari a 0, fatti salvi gli effetti delle compensazioni orizzontali e verticali



## Fondo pluriennale vincolato

Fino al 2019, fra le entrate rilevanti ai fini del pareggio è inclusa la quota di fondo pluriennale vincolato prevista in entrata non derivante da debito. Simmetricamente, fra le spese rilevanti ai fini del saldo va conteggiata anche la quota di fondo pluriennale vincolato di spesa non derivante da debito.

In pratica, si consente di utilizzare il fondo pluriennale vincolato non derivante da debito come un'entrata valida per dare copertura alla quota di impegni imputata sull'esercizio.

Allo stesso tempo, la quota residua di fondo pluriennale vincolato non derivante da debito non consumata nell'esercizio deve essere sommata alle spese rilevanti ai fini del pareggio, anche se non impegnate.



## Fondo pluriennale vincolato

Per il fondo pluriennale vincolato derivante da debito, invece, è prevista l'esclusione dal pareggio di bilancio sia in entrata che in spesa.

Pertanto, tale quota del fondo pluriennale vincolato non deve essere conteggiata né fra le entrate né fra le spese rilevanti.

Al riguardo, si precisa che l'esclusione opera sia per il fondo (di entrata e di spesa) che sorge nell'anno in cui si assume debito, sia per la quota parte riferita agli esercizi precedenti, sia per la quota di avanzo vincolato derivante da debito che confluisce nel fondo stesso.



## Fondo pluriennale vincolato

A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa finanziato dalle entrate finali.

Quindi, il fondo pluriennale vincolato generato da applicazione avanzo può essere conteggiato solo fino al 2019. Da qui la necessità di programmare lo "smaltimento" dei cantieri finanziati con avanzo di, in modo da azzerare il fondo pluriennale finanziato dai risultati finanziari a fine 2019.



## Fondo pluriennale vincolato

In caso di variazione di esigibilità su impegni coperti da fondo pluriennale vincolato di entrata occorre ridurre gli impegni (voci I1 e L1) e incrementare di pari importo il fondo (voci I2 e L2).

Invece, in caso di cancellazione definitiva di impegni coperti da fondo pluriennale vincolato di entrata si deve procedere esclusivamente alla riduzione degli impegni (voci I1 e L1), senza ridurre il fondo in entrata.

Dal 2017, tuttavia, la quota di fondo pluriennale vincolato di entrata che finanziava impegni cancellati in sede di rendiconto non varrà ai fini del saldo (comma 466, ultimo periodo, della L. 232/2016).



## Fondo pluriennale vincolato

L'inclusione del fondo pluriennale vincolato nel saldo del pareggio negli esercizi 2017 e successivi assume rilevanza anche ai fini della gestione degli eventuali spazi finanziari acquisiti attraverso i Patti di solidarietà (nazionale e regionale).

Tali spazi sono stati assegnati per escludere dal pareggio impegni di spesa in conto capitale esigibili nell'anno.

Tuttavia, Il Mef ha ammesso la possibilità di “traslarli” tramite il fondo pluriennale vincolato, a condizione che questo sia stato correttamente formato e che esso non sia alimentato da debito.



## Fondo pluriennale vincolato

Ricordiamo che il fondo pluriennale vincolato deve includere esclusivamente risorse vincolate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Per i soli lavori pubblici, è consentito attivare il fondo pluriennale vincolato anche senza l'aggiudicazione, purchè ricorra una delle condizioni di cui al punto 5.4 del principio contabile applicato sulla contabilità finanziaria (procedure di affidamento attivate e non concluse, quadri tecnici-economici parzialmente impegnati, al netto delle spese di progettazione).

Tali condizioni devono essersi verificate entro il 31 dicembre dell'anno precedente!

Al di fuori di questi casi, utilizzare il fondo pluriennale vincolato per aggirare il pareggio sarebbe un comportamento a forte rischio di elusione. In altri termini, non sarebbe corretto far confluire nel fondo pluriennale vincolato tutto l'avanzo, perché altrimenti si perderebbe al differenza fra le due poste.



## Fondo pluriennale vincolato

Il comma 467 della L. 232/2016 prevede, in deroga al punto 5.4 la possibilità di utilizzare il fondo pluriennale vincolato anche per le spese per lavori pubblici per le quali non sia ancora stata bandita la gara o impegnata una parte del quadro tecnico economico, purché l'ente disponga almeno di un progetto esecutivo redatto e validato a norma di legge e approvi il bilancio di previsione del prossimo triennio entro il 31 gennaio 2017.

La norma fa riferimento elusivamente al fondo pluriennale vincolato nato in spesa nel 2015, per cui non vi rientra al momento quello nato nel 2016.



## Fondo pluriennale vincolato

Al di fuori di questi casi, utilizzare il fondo pluriennale vincolato per aggirare il pareggio sarebbe un comportamento a forte rischio di elusione. In altri termini, non sarebbe corretto far confluire nel fondo pluriennale vincolato tutto l'avanzo, perché altrimenti si perderebbe al differenza fra le due poste.



## Fondo crediti di dubbia esigibilità

Ai fini del pareggio, il fondo crediti dubbia esigibilità accantonato sia in parte corrente che eventualmente in conto capitale deve essere scorporato dalle spese rilevanti.

Tale regola NON vale per l'eventuale quota di fondo finanziata con l'avanzo, che quindi deve essere sommata agli impegni.

Tale disciplina determina un avanzo strutturale pari all'importo del fondo finanziato con entrate correnti, che va a sommarsi all'eventuale surplus derivante dall'esclusione delle spese di rimborso delle quote capitali dei prestiti.

A consuntivo, rileva lo stanziamento definitivo del fondo, ovvero l'importo risultante nel conto del bilancio in sede di rendiconto (da non confondere con il fondo accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto).



## Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'esclusione è prevista a regime e quindi vale anche per i prossimi anni.

La riformulazione dell'art. 9 della L. 243 non la conferma esplicitamente, limitandosi a stabilire che ai fini del saldo rilevano le entrate dei primi comunque titoli e le spese dei primi tre titoli del nuovo bilancio armonizzato.

La Corte dei conti, nel corso delle audizioni parlamentari sulla riforma, ha osservato che “resta (...) da sciogliere il nodo di come vadano considerati, ai fini della regola del pareggio, gli accantonamenti al fcde”.

Tuttavia, si la L. 232/2016 ha sciolto il dubbio, confermando l'esclusione a regime.



## Altri fondi

Non devono essere conteggiati fra le spese neppure gli importi accantonati a fondi spese e rischi futuri destinati a confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione, ossia:

- Il fondo contenzioso (disciplinato dal principio applicato della contabilità finanziaria al punto 5.2, lettera h)
- il fondo perdite società partecipate (previsto dall'articolo 1, comma 551, della Legge 147/2013)
- i fondi riguardanti passività potenziali che possono essere previsti in sede di predisposizione del bilancio di previsione tenendo conto delle specificità di ciascun ente.



## Altri fondi

Non può essere escluso, invece, almeno a livello di previsione, il fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste, che essendo uno strumento ordinario destinato a garantire il rispetto del principio di flessibilità del bilancio, non viene considerato tra i fondi destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

Naturalmente, anche il fondo di riserva, laddove non utilizzato nel corso dell'esercizio (e quindi non impegnato), non sarà considerato tra le spese rilevanti in sede di monitoraggio finale.



## Avanzo e debito

La L. 164/2016 ha modificato anche l'art. 10 della L. 243/2012, che disciplina le intese per l'utilizzo dell'avanzo e del debito ai fini del finanziamento degli investimenti.

Oltre alle intese di livello regionale, è stata introdotto un meccanismo analogo di livello nazionale (come già per il Patto orizzontale).

Tali meccanismi saranno disciplinati dal Dpcm approvato in Conferenza unificata il 1° dicembre, ma non ancora pubblicato.



## Avanzo e debito

La riformulazione dell'art. 10 ha generato un dubbio sul permanere della possibilità di utilizzare, dal 2017, il margine “autonomo” per applicare avanzo o ricorrere al debito.

Tuttavia, il Dpcm chiarisce che “Restano ferme le operazioni di investimento dei singoli enti territoriali effettuate attraverso il ricorso all'indebitamento e l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, nel rispetto del proprio saldo di cui al comma 1, dell'articolo 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243; le predette operazioni non costituiscono oggetto del presente decreto”.

Pertanto, le intese a livello regionale ed il patto di solidarietà nazionale riguardano esclusivamente la redistribuzione degli spazi finanziari ulteriori, lasciando al contempo piena autonomia agli enti per ciò che riguarda gli investimenti nel rispetto del proprio saldo di competenza.



## Intese regionali

Per il 2017, l'avvio del processo dovrà avvenire entro il 15 febbraio 2017 (poi posticipato al 15 marzo), con la pubblicazione delle modalità di trasmissione delle richieste, che dovranno essere comunicate entro il 30 aprile.

Le Regioni definiranno l'attribuzione degli spazi disponibili e comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati entro il successivo 31 maggio.

In caso di inerzia di Regioni e province autonome è previsto un potere sostitutivo dello Stato, che si conclude con la redistribuzione degli spazi finanziari entro il 15 giugno 2017.

Per le cessioni orizzontali, la restituzione potrà essere rateizzata fino a 5 anni (con prima rata non < al 50%).



# Patto nazionale 1

Il patto di solidarietà nazionale, finalizzato alla redistribuzione su scala nazionale degli oneri di finanza pubblica assegnati agli enti territoriali, favorirà le operazioni di investimento non soddisfatte in ambito regionale, svolgendo quindi una funzione complementare rispetto alle intese regionali.

In questo caso, gli enti dovranno comunicare gli spazi che intendono cedere od acquisire, per il 2017, entro il 15 luglio.

La distribuzione degli spazi finanziari e la comunicazione agli enti interessati si conclude entro il 31 luglio.

Si tratta sempre di spazi da restituire.



## Priorità

Il Dpcm individua anche le priorità di assegnazione degli spazi finanziari, tanto nell'ambito delle intese regionale che dei patti di solidarietà nazionali:

- comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a mille abitanti (al 31/12/2013!);
- enti territoriali che dispongono già dei progetti esecutivi, corredati del cronoprogramma delle spese e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti del risultato di amministrazione;
- enti territoriali che dispongono già dei progetti esecutivi, corredati del cronoprogramma delle spese e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa, rispetto alla quota libera del risultato di amministrazione destinata agli investimenti.



## In Piemonte

DGR n. 2-4616 del 6 febbraio 2017 - Avviso per la presentazione delle richieste di spazi finanziari ai sensi dell'art. 10 della L. 243/2012

<http://www.regione.piemonte.it/programmazione/vetrina/pareggio-di-bilancio-2017.html>

Il modulo sarà disponibile dal 15 aprile 2017 alle ore 24 del 30 aprile 2017.



## In Piemonte

Sono state definite ulteriori priorità:

- enti che devono sostenere spese per edilizia scolastica;
- enti che devono sostenere spese di ripristino di danni causati da calamità naturali dichiarate con ordinanza del presidente del consiglio dei ministri o del presidente della regione, ovvero spese relative a interventi di recupero del dissesto idro-geologico;
- enti che devono far fronte a spese di parte capitale per sentenze passate in giudicato o lodi arbitrali;
- enti che devono sostenere spese di adeguamento di edifici adibiti a sedi di strutture socio-sanitarie accreditate.



## In Piemonte

Per potere presentare la propria richiesta, ogni ente deve accedere al Portale Sistema Piemonte, Sezione “Servizi per la PA”, voce Tributi, Finanza e Bilancio, Portale delle Rilevazioni degli Enti Locali .

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/tributi-finanza-e-bilancio/servizi/840-portale-delle-rilevazioni-degli-enti-locali-accesso-per-compiler>



## In Piemonte

Ogni ente deve obbligatoriamente compilare il MODULO “DATI GENERALI”

Gli enti che intendono cedere spazi finanziari devono compilare esclusivamente il MODULO “CESSIONE SPAZI FINANZIARI” indicando l'importo complessivo ceduto nel 2017 e le quote da recuperare in ciascuno degli anni successivi (2018-2022). La quota di recupero del 2018 non può essere superiore al 50% dell'importo complessivamente ceduto. Gli enti cedenti possono anche rinunciare, in tutto o in parte, alla restituzione degli spazi ceduti, nel qual caso le colonne “recupero” devono essere lasciate a 0 o riempite con importi complessivamente inferiori a quello degli spazi ceduti.



## In Piemonte

Gli enti che intendono richiedere spazi finanziari devono compilare uno o più dei seguenti moduli:

MODULO “PICCOLI COMUNI”

MODULO “EDILIZIA SCOLASTICA”

MODULO “PROGETTI ESECUTIVI

MODULO “SPESE MANUTENZIONE EDIFICI”

MODULO “CALAMITA’ NATURALI E DISSESTO IDRO-GEOLOGICO”

MODULO “SENTENZE ESECUTIVE”

MODULO “ALTRE RICHIESTE” 32

# *fi* In Piemonte

Se l'ente intende chiedere solo spazi "verticali" (non soggetti all'obbligo di restituzione), compilerà solo la colonna "richiesta spazi finanziari 2017", lasciando a 0 quelle di restituzione.

Se, invece, l'ente è disposto anche a restituire gli spazi acquisiti compila tutte le colonne. In questo secondo caso, la quota di restituire nel 2018 deve essere almeno pari al 50% dell'importo complessivamente ceduto.

È anche possibile indicare un importo di restituzioni inferiore a quello complessivamente richiesto, nel quale caso la differenza verrà considerata richiesta di spazi verticali.



## Patto nazionale 2

Per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, il comma 485 prevede un plafond di spazi finanziari da 700 milioni (di cui 300 a favore dell'edilizia scolastica) destinati a sbloccare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o del debito.

Le relative richieste dovranno essere presentate entro il 20 gennaio (20 febbraio per il 2017) alla Struttura speciale per l'edilizia scolastica e alla Ragioneria generale dello Stato.

Tali spazi saranno assegnati entro il 15 febbraio (15 marzo per il 2017) secondo un preciso ordine di priorità.



## Patto nazionale 2

Per quanto concerne i 300 milioni per l'edilizia scolastica, le casistiche agevolabili, in ordine prioritario, sono:

- A) interventi di edilizia scolastica già avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari nell'anno 2016 ai sensi del dpcm 27 aprile 2016;
- B) interventi di nuova costruzione di edifici scolastici per i quali l'ente disponga del progetto esecutivo validato e non abbia pubblicato il bando al 1° gennaio 2017;
- C) ulteriori tipologie di interventi per i quali l'ente disponga del progetto esecutivo validato e non abbia pubblicato il bando alla stessa data;
- D) interventi di edilizia scolastica con diversi livelli progettuali.



## Edilizia scolastica

Per quanto concerne i 300 milioni per l'edilizia scolastica, le richieste vanno presentate accedendo a <http://monitoraggio.anagrafeedilizia.it/> e le casistiche agevolabili, in ordine prioritario, sono:

- A) interventi di edilizia scolastica già avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari nell'anno 2016 ai sensi del dpcm 27 aprile 2016;
- B) interventi di nuova costruzione di edifici scolastici per i quali l'ente disponga del progetto esecutivo validato e non abbia pubblicato il bando al 1° gennaio 2017;
- C) ulteriori tipologie di interventi per i quali l'ente disponga del progetto esecutivo validato e non abbia pubblicato il bando alla stessa data;
- D) interventi di edilizia scolastica con diversi livelli progettuali.



## Altre spese

Rispetto, invece, alle richieste relative ai residui 400 milioni, il modello si trova all'indirizzo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>. In esso, gli enti devono indicare:

- dati generali (fondo cassa al 31 dicembre 2016, risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016, al netto della quota accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità, parte accantonata, al netto del fcde, parte vincolata, parte destinata agli investimenti);
- spese finanziabili.



## Altre spese

- A) spese per fronteggiare eventi sismici (da parte dei comuni terremotati);
- B) investimenti finanziati da comuni istituiti mediante fusione entro il 1° gennaio 2017;
- C) investimenti da parte di comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti;
- D) interventi di edilizia scolastica non soddisfatti con le assegnazioni relative ai 300 milioni;
- E) investimenti finalizzati all'adeguamento ed al miglioramento sismici degli immobili;
- F) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla essa in sicurezza ovvero alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale ;
- G) altri investimenti finanziati con avanzo;
- H) altre spese finanziate con indebitamento



## Altre spese

Per entrambe le procedure valgono le seguenti precisazioni:

- 1) gli spazi richiesti per investimenti finanziati con avanzo di amministrazione possono essere riferiti ad impegni esigibili nel 2017, nonché al fondo pluriennale vincolato di spesa a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi. Al contrario, gli spazi richiesti per investimenti finanziati con operazioni di indebitamento devono riguardare solo ed esclusivamente investimenti con impegni esigibili nel 2017 e non anche fpv di spesa;
- 2) gli spazi acquisiti non dovranno essere restituiti. Tuttavia, qualora essi non siano totalmente utilizzati, l'ente non potrà beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio finanziario successivo (2018);
- 3) gli enti locali non possono richiedere spazi finanziari qualora le operazioni di investimento, realizzate con il ricorso all'indebitamento e all'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo di pareggio.



## Incentivi e sanzioni

Il nuovo testo della L. 243/2012 contiene anche modifiche alla disciplina di incentivi e sanzioni.

Essa è rimessa alla legge statale, che dovrà però attenersi ai seguenti principi:

- proporzionalità fra premi e sanzioni;
- proporzionalità fra sanzioni e violazioni;
- destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi.



# Incentivi

La disciplina è completata dalla L. 232/2016.

Sono di due tipi:

1) una premialità monetaria finanziata coi proventi delle sanzioni applicate a quelli inadempimenti nell'anno precedente, che andrà agli enti in regola col saldo di competenza e che abbiano conseguito un saldo finale di cassa non negativo (comma 479, lett. b));

2) un alleggerimento dei vincoli alla spesa di personale per gli enti che non lasceranno spazi finanziari inutilizzati in misura superiore all'1% degli accertamenti delle entrate finali (comma 479, lett. c)). In tal caso, il tetto al turn-over verrà triplicato (passando dal 25% al 75%), a condizione che l'ente abbia registrato nell'anno precedente un rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quello previsto per gli enti deficitari o dissestati.

Tale disciplina si applicherà dal 2018 su dati 2017.



## Incentivi

Il saldo finale di cassa, che sembrava essere stato cancellato dalla riforma del pareggio di bilancio, viene quindi riesumato dalla L. 232/2016, ma non più come obiettivo cogente, bensì come parametro di virtuosità ai fini della distribuzione agli enti territoriali degli incentivi.

Esso considera tutte le riscossioni e tutti i pagamenti dell'anno, sia in conto competenza che in conto residui, relativi, rispettivamente, alle entrate dei primi cinque titoli ed alle spese dei primi tre titoli del bilancio.

Pertanto, non rilevano né il fondo cassa, né le entrate da accensioni di prestiti (titolo VI).

# *fi* Sanzioni

Il comma 475 della L. 232/2016 ridisegna il sistema sanzionatorio, prevedendo innanzitutto la spalmatura del taglio che colpisce gli enti che sfiorano: anziché essere caricato tutto sull'anno successivo alla violazione o del suo accertamento, verrà rateizzato su tre anni a quote costanti.

Rimangono, invece, annuali le altre sanzioni, consistenti nel tetto agli impegni di spesa corrente (che si abbassa, perché gli enti inadempienti non potranno superare l'importo dell'anno precedente ridotto dell'1%), nel divieto di indebitarsi per finanziare le spese di investimento, nel blocco delle assunzioni (che esclude, però, le assunzioni a tempo determinato, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale) e nella decurtazione delle indennità del sindaco/presidente e dei componenti della giunta (che viene attualizzata all'importo percepito nell'anno della violazione, mentre fino al 2016 si faceva riferimento all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014).



## Sanzioni

La seconda novità riguarda la previsione di attenuanti a favore degli enti che realizzano uno sfornamento contenuto: qualora il mancato conseguimento del saldo risulti inferiore al 3% degli accertamenti di entrate finali realizzati nell'anno della violazione, il tetto agli impegni correnti sarà calcolato senza la decurtazione dell'1%, il blocco delle assunzioni si applicherà solo a quelle a tempo indeterminato (e non alle assunzioni flessibili) e la “multa” agli amministratori scenderà al 10%.



**Formazione IFEL**  
*per i Comuni*

Ciclo formativo

# Grazie per l'attenzione

**Matteo Barbero**

[matteo.barbero@anci.piemonte.it](mailto:matteo.barbero@anci.piemonte.it)

**I materiali saranno disponibili su:  
[www.fondazioneifel.it/formazione](http://www.fondazioneifel.it/formazione)**



@Formazioneifel



Facebook



Youtube